



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 265 DEL 25/03/2025

ASSEGNAZIONE DI MODULI PREFABBRICATI ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI CATTOLICA PER USO SEDE OPERATIVA E MAGAZZINO, AI SENSI DELLA CONVENZIONE REG.INT. 450 DEL 04/01/2024

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 56 e 57 del 30/12/2024, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 7/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1107/2023 con la quale, in seguito a procedura ad evidenza pubblica, veniva affidato il servizio di supporto alle attività di protezione civile, alla Associazione di Protezione Civile Città di Cattolica ODV, Associazione di volontariato ONLUS, iscritta all'Albo Provinciale del Volontariato di Protezione civile al n. prot. 1080086 del 9/10/2023, con sede legale in Cattolica, Via Mancini SNC, c.f. 91191140408;
- la convenzione reg. int. 450, sottoscritta con la stessa associazione in data 4/1/2024, per il supporto alle attività di protezione civile in ambito comunale, depositata agli atti d'ufficio;
- la Determinazione Dirigenziale n. 141/2024 con la quale veniva temporaneamente assegnato all'Associazione di protezione civile Città di Cattolica O.D.V uno spazio comunale di copertenza del Settore 3;
- l'art. 6 della suddetta Convenzione che prevede la possibilità di conferire, al bisogno, eventuali ulteriori mezzi e/o attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività di volontariato, mediante appositi verbali ed eventuale disciplina;

PREMESSO che il Comune di Cattolica è proprietario di n. 3 moduli prefabbricati costituiti da:

- n. 1 modulo bagni di dimensioni m. 2,99 x 2,44, ospitante 3 servizi igienici completi di wc, lavandino e bidet;
- n. 2 moduli dormitorio/spogliatoio di dimensioni m. 6,05 x 2,50 ognuno con locale servizio igienico completo di doccia, wc, bidet, lavandino;

attualmente posizionati nell'area identificata catastalmente al Foglio 7 – mappale 2165, di superficie pari a mq 1404;

DATO ATTO che:

- l'Associazione di Protezione Civile Città di Cattolica ODV, con nota prot. 6635/2025 del 20/02/2025 ha richiesto l'assegnazione dei suddetti moduli per utilizzarli come sede operativa e magazzino dell'Associazione;
- i moduli sono un bene patrimoniale disponibile non avendo una destinazione o, comunque, un'utilità pubblica e va assoggettato, in linea di massima, alla disciplina privatistica e può essere attribuito in godimento a soggetti terzi ricorrendo a contratti di stampo privatistico (locazione, affitto di azienda, comodato);
- che tali moduli sono realizzati espressamente per esigenze di protezione civile in ambito di emergenza sismica, costituiti da un telaio esterno in acciaio del tipo "container" espressamente studiato per resistere a sollecitazioni intense dinamiche dovute al trasporto ed alla movimentazione dei container, di gran lunga superiori a quelle indotte dall'azione sismica;

VISTO l'art. 71, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 che testualmente dispone:
“Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile”.

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale per l'assegnazione i spazi comunali in comodato o in uso gratuito ad Enti del Terzo Settore di interesse generale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2024;
- il Regolamento Comunale per le concessioni in uso i beni demaniali e patrimoniali dell'Ente e nella gestione dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2018;

RILEVATO che la deroga alla regola al principio della fruttuosità dei beni pubblici prevista dall'art. 32, comma 8, della L. 724/1994, laddove fa salvi gli scopi sociale, *«appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni»*. (Corte Conti – Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012, Sez. reg.le contr. Lombardia, parere 6 maggio 2014, n. 172 e Sez. reg.le contr. Puglia, parere 15 dicembre 2014, n. 216);

RICHIAMATO l'orientamento prevalente della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni;

VISTO l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

CONSIDERATO che in data 06/03/2025 la Giunta Comunale esprimeva parere favorevole, relativamente alle proprie competenze, sulla richiesta avanzata dall'Associazione;

DATO ATTO che:

- la concessione in parola dovrà essere regolata da apposito comodato gratuito contenente gli elementi essenziali previsti dai Regolamenti succitati;
- il comodato gratuito dovrà avere durata massima fino al 01/01/2026, data di scadenza della convenzione relativa al servizio di protezione civile, sottoscritta tra le medesime parti in data 04/01/2024; tale durata sarà prorogabile per ulteriori due anni, o per ulteriore proroga nelle more di riassegnazione del servizio, al fine di garantirne la continuità, così come previsto nell'art. 9 della citata convenzione;
- alla luce di quanto sopra, si rende necessario approvare in questa sede lo schema di comodato gratuito che verrà stipulato con l'Associazione di Protezione Civile Città di Cattolica ODV, allegato al presente atto, quale parte integrante dello stesso;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
- il D.Lgs n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- il D.Lgs n. 36/2023;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;
- 2) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono pienamente richiamate, gratuitamente e fino al 04/01/2026 (eventualmente prorogabili di ulteriori due anni) all'Associazione di Protezione Civile Città di Cattolica O.D.V. i n. 3 moduli prefabbricati costituiti da:
 - n. 1 modulo bagni di dimensioni m. 2,99 x 2,44, ospitante 3 servizi igienici completi di wc, lavandino e bidet;
 - n. 2 moduli dormitorio/spogliatoio di dimensioni m. 6,05 x 2,50 ognuno con locale servizio igienico completo di doccia, wc, bidet, lavandino;attualmente posizionati nell'area identificata catastalmente al Foglio 7 – mappale 2165, di superficie pari a mq 1404, utili per la realizzazione delle attività di interesse generale concordate con l'Ente e più specificatamente come sede operativa e magazzino dell'Associazione;
- 3) di dare atto che i rapporti tra il Comune e l'Associazione saranno disciplinati da apposito comodato gratuito;
- 4) di approvare lo schema di comodato gratuito allegato quale documento parte integrante del presente atto;
- 5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione è la Dott.ssa Sara Piccioli, posizione di E.Q. responsabile del Servizio Patrimonio, la quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace ;
- 6) di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione nonché nell'Albo Pretorio del Comune di Cattolica;
- 7) di dare atto che tale assegnazione gratuita si configura come attribuzione di un vantaggio economico in favore dell'Associazione di Protezione Civile Città di Cattolica O.D.V. quantificabile in € 500,00/annuali per ciascun modulo, pari alla valutazione del valore complessivo di ciascun modulo ripartito per una vita utile media di 20 anni;
- 8) di stabilire che il presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 25/03/2025

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

Reg. Int n.

del

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER L'ASSEGNAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATTOLICA ALL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI CATTOLICA, ISCRITTA ALL'ALBO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemilaventicinque (2025), addì ----- (--) del mese di -----, in Cattolica, nella residenza comunale,

TRA

- il Comune di Cattolica codice fiscale n. 00343840401 nella persona del Dott. Baldino Gaddi – Dirigente del settore 5 “Lavori pubblici, Servizi Tecnici, Patrimonio” del Comune di Cattolica.- tel. 0541-966712, – e.mail: gaddibaldino@cattolica.net, domiciliato per la carica presso il Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5, di seguito denominato “Ente Pubblico”

E

Il Sig. TIZIANO GIAN VINCENZO TAMAGNINI, che agisce in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI CATTOLICA, associazione di volontariato ONLUS, iscritta all'Albo Provinciale del Volontariato di Protezione Civile al n. prot. n. 1080086 del 09/10/2023, di seguito denominata "Associazione", Cod. Fisc. 91191140408, con sede legale a CATTOLICA , via MANCINI SNC, di seguito denominata l'Associazione,

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Considerato che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

Considerato inoltre che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- con determina a contrarre n. 1107 del 13/12/2023 in seguito a procedura ad evidenza pubblica, veniva affidato il servizio di supporto alle attività di protezione civile all'Associazione sopra menzionata;

- in seguito all'affidamento di cui sopra, veniva sottoscritta tra le parti apposita convenzione a reg. int. 450 del 4/1/2024;

- la convenzione di cui sopra prevede espressamente all'art. 6) la possibilità per ‘Ente di conferire al bisogno eventuali mezzi e/o attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività di volontariato;

- con nota prot. 6635/2025 l'Associazione richiedeva espressamente l'assegnazione, al fine del loro utilizzo quale sede operativa e magazzino, dei moduli prefabbricati di proprietà dell'Ente Pubblico, siti in via Dei Gelsi, dietro la chiesa “San Benedetto”, identificati al catasto terreni al foglio 7, particella 2165 , e così costituiti:

- n. 1 modulo bagni di dimensioni 2,99x2,44 ospitante 3 servizi igienici completi di wc, lavandino, bidet;
- n. 2 moduli dormitorio/spogliatoi di dimensioni m 6,05x2,50 ognuno con locale servizio igienico completo di doccia, wc, bidet, lavandino;

- nella seduta del 6/3/2025, la Giunta Comunale relativamente alle proprie competenze, chiamata ad esprimersi sulla richiesta avanzata dall'Associazione, esprimeva parere favorevole;

- in data ----- con apposita Determina a Contrarre, il dirigente del settore 5 approvava lo schema del presente contratto di comodato

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Richiami e Premesse

Le parti confermano integralmente quanto premesso al presente atto.

Art.2 - Oggetto

Con il presente contratto il Comune di Cattolica concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione di Protezione Civile Città di Cattolica di cui sopra, l'uso dei moduli prefabbricati identificati in premessa da utilizzarsi quale sede operativa e magazzino per l'espletamento di attività esclusive di Protezione Civile ed in particolare per le sole attività e nei limiti dettagliati nella convenzione reg. int. 450/2024 agli artt. 1 e 2.

Per l'utilizzo del bene con scopi diversi da quelli elencati, il Comodatario dovrà richiedere anticipatamente autorizzazione scritta al Servizio Protezione Civile.

L'utilizzo del bene, sarà limitato esclusivamente agli iscritti della Organizzazione, adeguatamente formati.

In nessun caso il Comodatario potrà cedere, neppure temporaneamente, l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, senza preventiva autorizzazione del comodante.

Art. 3 - Utilizzo dei moduli

I moduli prefabbricati di cui all'art. 2 vengono materialmente consegnati al Comodatario in perfetta efficienza e nello stato in cui si trovano: tutte le attrezzature nonché gli interventi necessari a renderli fruibili per i fini definiti in convenzione saranno poste in carico al Comodatario.

Al momento della consegna, verrà stilato un verbale dello stato dei luoghi e delle attrezzature presenti: sarà cura del Comodatario verificare la conformità di Legge delle suddette attrezzature e provvedere alla loro eventuale messa a norma/rimozione o sostituzione.

E' fatto obbligo al Comodatario di utilizzare l'immobile in oggetto solo ed esclusivamente per l'uso convenuto nel presente contratto ed in particolare per la gestione.

L'Associazione si impegna ad utilizzare i moduli concessi in comodato rispettando tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Associazione provvede alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dei locali oggetto di comodato, con lo scopo di mantenerli in efficienza.

L'Amministrazione Comunale, in caso di situazioni emergenziali, può utilizzare i moduli dati in comodato d'uso all'Associazione, previa comunicazione alla stessa.

Art. 4 – Oneri delle parti

Il Comodante si impegna a:

1. consegnare i locali in normali condizioni di utilizzo al Comodatario;
2. a sostenere le spese di manutenzione straordinaria nei limiti sotto specificati.

Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Comodatario si obbliga a:

1. utilizzare lo spazio oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità indicate nel presente contratto e nella convenzione;
2. farsi carico di sostenere tutte le spese necessarie per l'uso del bene oggetto del presente contratto, comprese le spese relative alla fornitura di acqua, gas e energia elettrica, ecc, provvedendo ad intestarsi le relative utenze. Competono al Comodatario anche tutte le imposte e le tasse, legate alla gestione dell'attività, oltre alla tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e le spese per le pulizie e l'eventuale sanificazione dei locali concessi;
3. provvedere alla manutenzione ordinaria e al mantenimento in modo decoroso degli spazi concessi;

4. mantenere esonerato il Comodante da ogni responsabilità per scasso, rotture, manomissioni anche per furto tentato o consumato, per danni da invasione e/o infiltrazioni d'acqua nonché in merito a danni a beni mobili ed immobili di terzi o persone terze.

Tutti gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria dovranno essere svolti da ditte specializzate in materia, in possesso dei requisiti necessari ed in regola con i versamenti contributivi.

Nel caso di intervento diretto, autorizzato dal Comodante, il Comodatario si impegna inoltre a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa, contestazione e credito vantati dalle imprese che eseguiranno qualsiasi opera (sia all'interno, sia all'esterno dell'immobile) che è a carico del Comodatario;

6. segnalare tempestivamente al Comodante ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi;

7. conservare gli spazi, gli impianti, gli arredi, le attrezzature e custodirli con cura e con la massima diligenza e non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti dal presente contratto e dalla convenzione; Provvedere inoltre a proprie spese all'acquisto e sostituzione di arredi o attrezzature usurati o non più a norma;

8. restituire i beni alla scadenza del contratto nello stato in cui sono stati inizialmente consegnati, liberi da persone e/o cose di proprietà del Comodatario, nonché da pesi e vincoli di qualsiasi natura, in buone condizioni di manutenzione, salvo il normale deterioramento per l'uso, in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. I locali dovranno essere ritinteggiati prima della riconsegna.

Art. 4 – Durata

I moduli prefabbricati sono concessi gratuitamente in comodato fino al 4/1/2026, data di scadenza della convenzione relativa al servizio di protezione civile, sottoscritta tra le medesime parti in data 4/1/2024. Tale durata è prorogabile per ulteriori due anni, o per ulteriore proroga nelle more di riassegnazione del servizio, al fine di garantirne la continuità, così come previsto nell'art. 9 della citata convenzione.

L'Associazione, alla scadenza del contratto e qualora non fosse intervenuta nuova pattuizione, si obbliga alla restituzione al Comune dei moduli concessi con la presente, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di sopravvenuta ed urgente necessità, di richiederne il rilascio anticipato con un preavviso motivato di almeno 30 giorni.

Art. 5 – Controlli

Le parti convengono che l'Amministrazione Comunale, a fronte di accertate violazioni di legge o di regolamenti nonché a fronte di comportamenti palesemente difforni dagli scopi e condizioni descritti nel presente atto, possa revocare immediatamente il presente contratto, pretendendo la restituzione immediata delle attrezzature, facendo comunque salvo quanto meglio disciplinato dalle norme del Codice Civile riferite al comodato.

Articolo 6 – Responsabilità

L'Associazione si assume ogni responsabilità derivante dalle attività che verranno svolte nei moduli concessi in comodato. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da malattie e infortuni connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, ivi inclusi quelli derivanti dall'utilizzo dei locali e delle attrezzature.

Articolo 7 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 8 – Controversie

I rapporti tra Comune e Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Per ogni controversia da attribuire al giudice ordinario tra il Concessionario e il Comune di Cattolica è competente il foro di Rimini

Articolo 9 – Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 10 - Spese contrattuali

Comune e Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico del Comune. Comune e Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per il Comune di Cattolica

Dott. Baldino Gaddi

Per l'Associazione

Tiziano Gian Vincenzo Tamagnini

forniti di tutte le certificazioni necessarie all'utilizzo. I beni saranno consegnati al rappresentante del comodatario e verrà redatto apposito verbale.

VISTO il D.lgs. n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.lgs. n. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";

VISTO il D.lgs. n. 1/2018 "Codice della protezione civile";

VISTA la Legge Regionale n.1/2005 "Nuove norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile";

VISTA la Circolare Presidente del Consiglio dei Ministri- Dipartimento protezione Civile – n. 45427 del 06/08/2018 "Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontario di protezione civile".

Richiamata la normativa regionale in materia,

tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale di detto accordo, con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) L'Ente pubblico, avvalendosi della collaborazione dell'Associazione, che accetta, intende garantire nel proprio territorio le seguenti attività, nel rispetto degli obiettivi e limiti stabiliti al successivo art. 2:

- di gestione dei canali social dedicati al volontariato quale strumento di informazione per i cittadini sul tema e sulle attività di Protezione Civile;
- di vigilanza sul rispetto del patrimonio ambientale e naturale;
- di prevenzione e di disponibilità telefonica nella fase di attenzione / preallarme prevista dal Piano Comunale di Protezione Civile in collaborazione con la struttura istituzionale comunale o comunque su specifica richiesta da parte del Sindaco o del responsabile del Settore Protezione Civile;
- di collaborazione e/o supporto alle iniziative istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
- di monitoraggio delle aste fluviali presenti nel territorio comunale;
- Formazione e aggiornamento del personale volontario

ART. 2) L'Associazione partecipa allo svolgimento delle attività indicate al precedente Art. 1 nel territorio comunale di Cattolica, nell'ambito delle proprie competenze, sotto il controllo ed il coordinamento dell'Ente Pubblico, che è l'autorità in materia di Protezione Civile, in collaborazione con le Forze di Polizia presenti sul territorio e nel rispetto del Piano Comunale di Protezione Civile, presentando anche proposte e progetti specifici ed utilizzando esclusivamente i propri soci volontari.

L'Associazione si impegna a comunicare il nominativo di un proprio responsabile delle attività, al quale l'Ente Pubblico farà riferimento (coordinatore) e del sostituto.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione i propri volontari, il cui numero potrà essere comunicato in base agli iscritti aderenti ai vari progetti, al momento della loro attuazione, previa comunicazione all'Ente Pubblico.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, sollevando pertanto il Comune di Cattolica da ogni responsabilità in merito.

ART. 3) L'Associazione si impegna affinché le attività siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività e/o dei singoli progetti, nonché a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni di operatori. L'Ente Pubblico si impegna a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulle attività, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

ART. 4) L'Ente Pubblico, nell'ambito delle proprie funzioni si riserva la facoltà di vigilare sullo svolgimento delle attività rese dall'Associazione, nonché di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

A garanzia di quanto sopra, l'Associazione si impegna a fornire all'Ente Pubblico i risultati delle attività anche tramite apposita relazione, con cadenza semestrale attestante altresì il rispetto dei

programmi operativi di volta in volta stabiliti, attraverso incontri periodici tra l'Ente Pubblico ed il Responsabile nominato dall'Associazione (coordinatore).

Resta comunque impregiudicata la facoltà da parte dell'Amministrazione di svolgere verifiche ed ispezioni e di agire conseguentemente, qualora riscontri violazioni del presente accordo, ovvero la necessità di modificare il contributo dei volontari.

ART. 5) L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano congruamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e dei titoli attestanti le qualifiche necessarie allo svolgimento del servizio.

L'Associazione impiegherà esclusivamente personale appositamente formato; dette attività potranno essere oggetto di controllo da parte dell'ente pubblico.

ART. 6) L'Ente Pubblico mette inoltre a disposizione:

- un ufficio presso la sede comunale di piazza Roosevelt n° 7 (da individuarsi, anche in co-uso con altre Associazioni di Volontariato)

L'Ente Pubblico, in accordo con l'Associazione, potrà mettere a disposizione dell'Associazione, dietro specifica richiesta, le attrezzature necessarie per effettuare i corsi di formazione per operatori di Protezione Civile, in possesso dell'Ente ed in quel momento non utilizzate dallo stesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di conferire, al bisogno, eventuali ulteriori mezzi e/o attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività di volontariato, mediante appositi verbali ed eventuale disciplina.

ART. 8) L'associazione svolge l'incarico gratuitamente.

Il Comune si impegna a prevedere un rimborso spese complessivo annuale sino alla cifra massima di € 1.500,00 onnicomprensivi .

Tale somma potrà essere erogata all'Associazione, dietro presentazione di apposita documentazione giustificativa, a fronte di spese necessarie per l'esecuzione dei progetti, approvate dall'Ente Pubblico, comprese fra quelle sotto elencate:

- la copertura Assicurativa, sia dei rischi infortuni e di malattie connesse allo svolgimento dell'attività, che responsabilità civile;
- l'acquisto e manutenzione di attrezzature individuali o collettive, inerenti ai compiti del corpo dei Volontari di proprietà dell'Associazione
- il rimborso delle spese vive sostenute dall'Associazione per la normale gestione, come, a titolo esemplificativo, spese per i D.P.I. e le divise dei volontari, di cancelleria, carburanti, materie di prima necessità, ecc.

Condizione dell'erogazione è la presentazione della relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento e della rendicontazione delle spese ed entrate in conformità ai criteri generali per la corretta erogazione e rendicontazione dei contributi concessi approvati con il relativo regolamento comunale.

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria dell'ufficio messo a disposizione sono a carico del Comune.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Associazione all'Ente Pubblico con scadenza trimestrale o almeno semestrale.

L'Ente Pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.

L'Associazione è tenuta al controllo e corretto utilizzo degli impianti, in particolare contro eventuali sprechi nelle utenze.

ART. 7) L'Associazione si impegna a organizzare, in collaborazione ed in accordo con il Comune, occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, anche secondo modalità previste dalla Legge regionale vigente.

L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 8) Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Ente Pubblico si impegna a consultare l'Associazione programmando incontri periodici durante il quale predisporre programmi di lavoro comune.

L'Ente Pubblico potrà inoltre fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività e progetti in convenzione.

Annualmente il responsabile dell'Associazione presenta all'Ente Pubblico una relazione congiunta sulle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 9) La durata della convenzione decorre dalla stipula della presente, per la durata di 2 anni, fatta salva eventuale proroga di pari durata, ed ulteriore proroga nelle more di riassegnazione del servizio, al fine di garantirne la continuità.

ART. 10) L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte ed il corretto utilizzo dei beni concessi, indicato dall'Associazione, contestando formalmente eventuali inadempienze al responsabile delle attività indicato dall'Associazione.

Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica effettuata affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti correttivi.

Il perdurare di situazioni difformi alle indicazioni contenute nel presente atto convenzionale consente all'Amministrazione Comunale contraente la facoltà di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'Associazione.

Referente per il Comune è il Responsabile della COC al quale spetta la puntuale verifica del rispetto degli adempimenti del presente contratto, che dovrà segnalare tempestivamente al dirigente responsabile le difformità e inadempienze riscontrate.

ART. 11) In caso di inosservanza di quanto stabilito nella presente convenzione l'Ente si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da € 100,00 (cento) ad € 500,00 (cinquecento) a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa.

La penalità sarà applicata dopo formale contestazione scritta della violazione, con invito a presentare eventuali controdeduzioni e giustificazioni nel termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

La penalità non potrà essere applicata se non trascorsi almeno 5 giorni successivi al ricevimento, da parte dell'Ente Comune, delle formali controdeduzioni e giustificazioni del comodatario.

Nel caso di revoca o decadenza per inadempienza dell'Associazione, l'Ente ha la facoltà di provvedere d'ufficio, in danno dell'Associazione, al risanamento dei danni eccedenti il normale deperimento d'uso verificatesi in conseguenza di eventuali negligenze nell'utilizzo e/o nell'esercizio della gestione e/o per provvedere ad eventuali interventi di manutenzione spettanti all'Associazione e non eseguiti nell'ambito della concessione.

ART. 12) L'Ente Pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 (quindici) giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida, purché riconosciuti utili all'ente e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni patiti e patendi.

L'Associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 (trenta) giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente Pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 13) E' comunque ammesso il recesso di entrambe le parti, previo preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso non comporta alcun obbligo di indennità o risarcimento.

È fatta salva la restituzione anticipata d e i b e n i c o n c e s s i ai sensi dell'art. 1809 comma 2° del codice civile.

ART 14) Ogni eventuale variazione al presente contratto che intervenga successivamente alla sua stipula deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART.15) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione od interpretazione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Rimini con esclusione della competenza arbitrale.

ART.16) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nonché quelle successive eventuali di registrazione sono a carico dell'Associazione. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 17) clausola trasparenza: in quanto ente del terzo settore non costituito in forma di impresa, in ottemperanza alla legge n. 124/2017, commi da 125 a 129, il beneficiario si impegna a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno nei proprio siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal Comune di Cattolica nell'anno precedente, qualora, anche per effetto della presente assegnazione, l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario siano complessivamente superiori a 10.000 euro nel periodo considerato. Ai sensi della presente convenzione l'attribuzione del vantaggio ha ad oggetto, oltre al contributo economico di cui all'art. 6, anche l'uso gratuito di un bene immobile appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente pubblico, destinato ad essere utilizzato dal beneficiario per lo svolgimento di un pubblico servizio reso alla collettività al di fuori di una logica di profitto d'impresa e quindi privo di rilevanza economica. Per tale motivo trattasi di

immobile la cui valutazione è indeterminata perché non può essere compiuta per analogia secondo le regole del mercato.

IL COMUNE

L'ASSOCIAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1371 cod.civ. le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16,17,18 .

IL COMUNE

L'ASSOCIAZIONE
